



COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTAGIRONE
Ripartizione Igiene del Suolo e dell'Abitato

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato dalla Commissione Straordinaria
in sostituzione del Consiglio Comunale
con deliberazione n. 12 del 10 Marzo 2005

- (Modifiche apportate dalla C.S. con delib. n. 2 del 24.01.2006)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 46 del 23.05.2008)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 141 del 06.11.2009)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 42 del 31.05.2010)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 36 del 11.03.2014)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 69 del 23.06.2014)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 70 del 23.06.2014)
- (Modifiche apportate dal C.C. con delib. n. 27 del 13.02.2015)

SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Competenze</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Responsabilità</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico</i>	<i>2</i>

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

<i>Art. 6 - Dichiarazione di morte</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Denuncia della causa di morte</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Accertamenti necroscopici</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane</i>	<i>4</i>

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

<i>Art. 11 - Termini di osservazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Modalità di osservazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 - Riscontro diagnostico</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio</i>	<i>6</i>

<i>Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi.....</i>	<i>7</i>

CAPO IV

FERETRI

<i>Art. 19 - Deposizione del cadavere nel feretro</i>	<i>7</i>
<i>Art. 20 - Verifica e chiusura feretri</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21 - Caratteristiche dei feretri</i>	<i>8</i>
<i>Art. 22 - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>8</i>
<i>Art. 23 - Fornitura di feretri gratuiti</i>	<i>9</i>

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

<i>Art. 24 - Servizio di trasporti funebri</i>	<i>9</i>
<i>Art. 25 - Determinazione delle tariffe di trasporto funebre e diritti fissi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 26 - Modalità di trasporto e percorso.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 27 - Vigilanza e coordinamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 28 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 29 - Norme generali per i trasporti.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30 - Riti funebri confessionali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 31 - Trasferimento di cadaveri senza funerale</i>	<i>11</i>
<i>Art. 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 33 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 34 - Trasporto di casse e cofani vuoti</i>	<i>12</i>
<i>Art. 35 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 36 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 37 - Trasporti all'estero o dall'estero</i>	<i>13</i>
<i>Art. 38 - Trasporto di ceneri e resti</i>	<i>13</i>

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

<i>Art. 39 - Disposizioni generali - Vigilanza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 40 - Reparti del Cimitero</i>	<i>14</i>
<i>Art. 41- Reparti Speciali</i>	<i>14</i>
<i>Art. 42 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali</i>	<i>14</i>
<i>Art. 43 - Ricevimento del feretro presso il Cimitero - Camera Mortuaria</i>	<i>15</i>

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

<i>Art. 44- Disposizioni Generali</i>	<i>15</i>
<i>Art. 45- Piano Regolatore Cimiteriale.....</i>	<i>16</i>

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

<i>Art. 46 - Inumazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 47 - Tumulazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 48 - Tumulazione Provvisoria</i>	<i>17</i>

CAPO IV

CREMAZIONE

<i>Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 51 - Termini per la cremazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 52 - Urne cinerarie</i>	<i>19</i>

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

<i>Art. 53 - Esumazioni ordinarie</i>	<i>19</i>
<i>Art. 54 - Esumazioni straordinarie</i>	<i>19</i>
<i>Art. 55 - Estumulazioni ordinarie</i>	<i>20</i>
<i>Art. 56 - Estumulazioni straordinarie</i>	<i>20</i>
<i>Art. 57 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie</i>	<i>21</i>
<i>Art. 58 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 59 - Oggetti da recuperare</i>	<i>21</i>
<i>Art. 60 - Disponibilità dei materiali</i>	<i>21</i>

CAPO VI

SEPOLTURE IN CONCESSIONE

<i>Art. 61 - Sepolture a inumazione</i>	<i>22</i>
<i>Art. 62 - Ornamentazioni di loculi</i>	<i>22</i>
<i>Art. 63 - Sepolture interrate a cinque e dieci posti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 64 - Cappelle private</i>	<i>23</i>
<i>Art. 65 - Caratteristiche e dimensione delle sepolture</i>	<i>24</i>
<i>Art. 66 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi</i>	<i>24</i>
<i>Art. 67 - Obbligo di manutenzione</i>	<i>24</i>
<i>Art. 68 - Epigrafi</i>	<i>25</i>
<i>Art. 69 - Piante ornamentali e addobbi floreali</i>	<i>25</i>

<i>Art. 70 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune</i>	25
---	----

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

<i>Art. 71 - Orario</i>	26
<i>Art. 72 - Disciplina dell'ingresso</i>	26
<i>Art. 73 - Divieti speciali</i>	26
<i>Art. 74 - Riti funebri</i>	27
<i>Art. 75 - Consegnare chiavi delle cappelle</i>	27
<i>Art. 76 - Reclami del pubblico</i>	27

CAPO VIII

PERSONALE DI SERVIZIO E REGISTRI

<i>Art. 77 - Personale amministrativo.....</i>	28
<i>Art. 78 - Registro delle concessioni cimiteriali</i>	28
<i>Art. 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali – Schedario dei defunti</i>	28
<i>Art. 80 - Addetti al Servizio Cimitero</i>	29
<i>Art. 81 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri</i>	29

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 82 - Tipologia delle sepolture in concessione</i>	30
<i>Art. 83 - Contratto di Concessione</i>	31
<i>Art. 84 - Onerosità della concessione</i>	31
<i>Art. 85 - Durata della concessione</i>	31
<i>Art. 86 - Decorrenza della concessione</i>	31
<i>Art. 87 - Rinnovo della concessione</i>	31
<i>Art. 88 - Mancata richiesta di rinnovo</i>	32
<i>Art. 89 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia e cappelle private</i>	32
<i>Art. 90 - Successione nella concessione</i>	32
<i>Art. 91 - Opposizione al diritto di sepolcro</i>	33
<i>Art. 92 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle</i>	33
<i>Art. 93 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità</i>	33
<i>Art. 94 - Cenotafi e lapidi murarie</i>	33
<i>Art. 95 - Doveri generali dei concessionari</i>	34

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

<i>Art. 96 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture</i>	<i>34</i>
<i>Art. 97 - Deroghe speciali alla sepoltura</i>	<i>34</i>

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

<i>Art. 98 - Scadenza</i>	<i>34</i>
<i>Art. 99 - Rinuncia</i>	<i>35</i>
<i>Art. 100 - Revoca</i>	<i>35</i>
<i>Art. 101 - Decadenza</i>	<i>35</i>
<i>Art. 102 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza</i>	<i>36</i>
<i>Art. 103 - Estinzione per soppressione del Cimitero</i>	<i>36</i>
<i>Art. 104 - Conseguenze dell'estinzione della concessione</i>	<i>36</i>

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

<i>Art. 105 - Imprese appaltatrici del Comune</i>	<i>37</i>
<i>Art. 106 - Lavori per conto di privati</i>	<i>37</i>
<i>Art. 107 - Registro imprese.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 108 - Sospensione e cancellazione dal registro imprese.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 109 - Polizza assicurativa obbligatoria</i>	<i>38</i>
<i>Art. 110 - Divieti</i>	<i>38</i>
<i>Art. 111 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione</i>	<i>38</i>
<i>Art. 112 - Materiale di scavo</i>	<i>38</i>
<i>Art. 113 - Introduzione di materiali</i>	<i>38</i>
<i>Art. 114 - Obblighi del personale delle imprese private</i>	<i>39</i>
<i>Art. 115 - Orari di lavoro</i>	<i>39</i>
<i>Art. 116 - Vigilanza e collaudo delle opere</i>	<i>39</i>

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

<i>Art. 117 - Funzioni - Licenza</i>	<i>40</i>
<i>Art. 118 - Divieti</i>	<i>40</i>
<i>Art. 119 - Sanzioni per le imprese</i>	<i>40</i>

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Art. 120 - Abrogazione di norme</i>	41
<i>Art. 121 - Norme di rinvio</i>	41
<i>Art. 122 - Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse</i>	41
<i>Art. 123 - Entrata in vigore</i>	41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone.
2. Il regolamento disciplina pertanto i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonchè sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
3. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabilite dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di patti e condizioni in caso di concessione.
4. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, tramite ordinanze e direttive dirime le controversie interpretative e precisa il regolamento ove si rivelino necessarie norme esplicative dello stesso.

Art. 3 – Responsabilità

1. Alla gestione del Cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi.

2. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
4. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Dirigente.
5. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - c) le esumazioni-estumulazioni ordinarie;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
2. Il feretro per il cadavere di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, è gratuito secondo quanto specificato al successivo articolo 23, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Sono pure gratuiti il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo articolo 31, comma 1.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'apposito Ufficio Comunale sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 78, per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Comunale:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero Comunale;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'ufficio dello Stato Civile il più presto possibile e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve dare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi o sia portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs n. 230/95, nel qual caso il competente servizio della A.S.S. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione del cadavere.
6. Presso l'Azienda per i Servizi Sanitari viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
4. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, sentito il competente servizio della A.S.S. può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del C.P. e 334 del C.P.P..
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne fa immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimieriali che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda per i Servizi Sanitari. Inoltre l'Azienda per i Servizi Sanitari deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione ed, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della A.S.S.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui al successivo articolo 13.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della A.S.S. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto dei cadaveri di cui all'articolo 4, comma 3 o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenuti in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione dei cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro deve essere preceduta dall'autorizzazione del medico necroscopo accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Il seppellimento del cadavere deve essere preceduto dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
4. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta fra 20 e 28 settimane ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, che non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda per i Servizi Sanitari con le modalità indicate dal successivo articolo 33.

Art. 15 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I risultati devono, essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.S. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetalì deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione, e deve essere sempre assicurata loro una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetalì ecc. all'incaricato al trasporto al Cimitero.
4. Il competente servizio A.S.S. può autorizzare la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero, agli istituti universitari con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità Sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie potrà essere utilizzata la sala di autopsia istituita presso il Cimitero.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della A.S.S.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal personale identificato dall'articolo 48 dello stesso D.P.R. .

CAPO IV

FERETRI

Art. 19 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.S. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Art. 21 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare:

- non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa;

b) per tumulazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una metallica e l'altra di legno dello spessore minimo di cm. 2,5. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,66 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo.

c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- le casse devono avere i requisiti della precedente lettera b);

2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Su indicazione della competente A.S.S., nei casi di esumazione straordinaria e in tutti gli interventi di estumulazione, potrà rendersi necessaria la sostituzione del feretro o il suo rivestimento.

3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in rapporto al tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnato da apposita certificazione di idoneità rilasciata dalla A.S.S. competente per il Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. L'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno nella inumazione deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22 - Piastrina di riconoscimento

1. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 23 - Fornitura di feretri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non ve ne siano.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24 –Servizio di trasporti funebri

1. Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio Comunale è eseguito dal Comune.
2. In caso di guasti o di indisponibilità del carro funebre Comunale, il servizio sarà eseguito da imprese private in possesso dei requisiti di legge.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
5. Chiunque effettui il trasporto di salme è da considerarsi incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
6. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere dotato di apposita livrea.

Art. 25 Determinazione delle tariffe di trasporto funebre e diritti fissi

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio Comunale sono soggetti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.
2. Ciascuna ditta che intenda esercitare il trasporto nell'ambito cittadino, non può applicare tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune ed è tenuta a dare trasparenza e visibile comunicazione al tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3. I trasporti funebri nell'ambito del territorio Comunale, da o verso altri Comuni o Estero, da chiunque eseguiti, sono soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, destinato alla copertura dei costi dei servizi istituzionali collegati ai trasporti.

4. La tariffa dei trasporti è intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'amministrazione Comunale, dovrà essere applicata in modo trasparente ed essere adeguatamente documentata.

Art. 26 - Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, comprende di regola:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile,
- il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. I cortei funebri sono regolamentati da apposite Ordinanze Sindacali;

4. Il competente servizio della A.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 27 - Vigilanza e coordinamento

1. Il Comune esercita, tramite i propri Uffici, funzione di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso al Cimitero.

Art. 28 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali

1. Il trasporto di cadaveri all'interno del Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dal nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.S. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni in particolare l'art. 74 per le salme destinate all'inumazione e l'art. 77 per le salme destinate alla tumulazione.

3. Gli orari per i trasporti funebri sono stabiliti in linea generale con disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Con lo stesso provvedimento saranno fissate di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con le esigenze del servizio.

4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 29 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, al cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stato imbalsamato.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria interessato.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 34 del D.P.R. 285/1990, deve restare in consegna al vettore.

Art. 30 - Riti funebri confessionali

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti indicati all'articolo 8 della Costituzione si conformeranno alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento. Il feretro può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 31 - Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettive-diffusive e per i cadaveri che risultano portatori di radioattività il competente servizio A.S.S. prescrive le norme relative al trasporto e i necessari trattamenti per le disinfezioni e la loro destinazione.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della A.S.S. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo l'Autorità sanitaria le vietи nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Art. 33 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.
2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31.

Art. 34 - Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona defunta, da chiunque eseguiti e forniti, deve essere eseguito con veicolo chiuso.

Art. 35 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, e dal nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.S. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni, per i morti di malattie infettive-diffusive devono risultare osservate le norme di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del citato D.P.R..
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune i cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 36 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 37 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito domanda degli interessati con allegati i documenti prescritti dall'art. 5 del D.I.G. n. 84 del 21.06.04.

Art. 38 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei Servizi si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 52.

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 39 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che le esercita nelle forme di legge. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposti con decreto del Sindaco.
2. Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - b) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - c) esecuzione o demolizione del paramento frontale sotto-lastra di loculi e ossari;
 - d) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;
 - e) scavo e reinterro delle fosse.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate dal Comune.

4. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/1990 e dal regolamento.

5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.S. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti per migliorare servizio.

Art. 40 - Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 45:

- a) campi ad inumazione comune
- b) campi ad inumazione per sepolture private
- c) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia
- d) aree destinate alla costruzione di cappelle
- e) reparti destinati a loculi
- f) ossario/cinerario comune
- g) camera mortuaria/deposito di osservazione
- h) servizi igienici per il personale
- i) servizi igienici per il pubblico

Art. 41 – Reparti Speciali

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere, compatibilmente con la disponibilità di suolo, nuovi reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinarsi al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.

3. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 42 – Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine , di cittadinanza e di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- b) le salme provenienti da case di riposo site in altri Comuni o dai luoghi di residenza di genitori o figli, quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza.
- c) le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, o aventi diritto al seppellimento indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte.
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 14.
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nelle parti dedicate a particolari culti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione può provvedere il coniuge o l'erede più prossimo.

Art. 43 – Ricevimento del feretro presso il Cimitero – Camera Mortuaria

1. L’Ufficio Servizi Cimiteriali trasmette tempestivamente al Cimitero il prospetto dei funerali e dei ricevimenti di feretri previsti per ciascuna giornata, specificando l’orario dei servizi e il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
2. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificando che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla Legge e dal presente regolamento. Prende nota sull’apposito registro della data e dell’ora di arrivo e di tutti gli altri adempimenti ed operazioni .
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del Cimitero possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 44 - Disposizioni Generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi, l’ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le relative misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
2. Nell’effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a dislivello.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Le sepolture di norma previste sono le seguenti:
 - a) per inumazione, quando il feretro contenente il cadavere viene collocato entro terra;
 - b) per tumulazione, quando il feretro contenente il cadavere o i resti mortali viene collocato in opere murarie realizzate fuori o entro terra.

Art. 45 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G. che prevede l’ampliamento dell’attuale Cimitero, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio stimate per almeno vent’anni.
2. Il piano sarà sottoposto al parere del competente servizio A.S.S.

3. Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e di cappelle.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 46 – Inumazione

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 06/11/2009, n.141)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private:
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ognqualvolta non venga richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree date in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, e, a scelta dei parenti, di apporre una foto del defunto, o sul cippo o su materiale lapideo di modeste dimensioni (cm. 40 x cm. 50), da poggiare e non da murare, nel rispetto dell'art.70 comma 3.
3. I familiari delle salme inumate hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio Cimiteriale, piccoli monumenti conformi alle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 47 – Tumulazione

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 06/11/2009, n.141)

1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri in feretro o di resti mortali e ceneri in cassette o urne cinerarie, da collocare in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree cimiteriali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, così come stabilito dalla circolare 24 Giugno 1993 n.24 al punto 13.3.

Art. 48 - Tumulazione Provvisoria

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato, o in sepolcreto privato, previa autorizzazione del concessionario o degli eredi, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario vigente al momento dell'utilizzo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di suolo cimiteriale allo scopo di costruirvi una sepoltura, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture esistenti;
 - c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 2;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso l'Ufficio concessioni cimiteriali.
4. Nel caso di cui al precedente comma 2 - lett. a) e b) i lavori devono essere completati nel termine perentorio di dodici mesi.
5. Nel caso di cui al precedente comma 2 – lett. d) la richiesta di tumulazione definitiva deve essere presentata entro mesi sei dalla disponibilità di nuovi loculi.
6. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al completamento dei lavori, si provvede, previa diffida con termine non superiore ad altri 15 giorni dalla data della notificazione della stessa, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
7. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
8. Sulla lapide del loculo o sepolcreto concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie.

CAPO IV

CREMAZIONE

Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze Comunali a norma dell'articolo 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
 - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare il cadavere; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere in forma scritta e la sottoscrizione autenticata, in alternativa all'autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;
 - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario del competente servizio della A.S.S., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiari, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare il cadavere.

Art. 51 - Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.
2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulato al momento della cremazione, osservando le relative cautele.

Art. 52 - Urne cinerarie

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 11/03/2014, n.36)

1. I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario.
2. Ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria o affidata secondo le disposizioni del successivo art. 52 bis o disperse secondo le indicazioni dell'art. 52 ter, salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 52 bis - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

(C. C. del 11/03/2014, n.36)

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà,
2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il comune di Niscemi, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
3. L'affidatario:
 - ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - è tenuto a comunicare al comune, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
 - è tenuto a comunicare, con preavviso di 20 giorni, al Comune, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà affidata ad altri o conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comune a titolo gratuito.

6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito.

ART. 52 Ter - DISPERSIONE DELLE CENERI
(C. C. del 11/03/2014, n.36)

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a)- in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari senza fini di lucro;
- b)- in natura: in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- c) - all'interno del cimitero comunale, nel cinerario comune;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

4. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53 – Esumazioni ordinarie

- 1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è stabilito in 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione.
- 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto e del periodo che va dal 20 ottobre al 2 novembre.
- 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimieriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato.

4. Al momento della esumazione è compito del servizio dell'A.S.S., stabilire se un cadavere è o meno completamente mineralizzato.

Art. 54 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite solo per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura, in altro Cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione di seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico incaricato del competente servizio dell'A.S.S. che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 55 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte affidatarie del servizio, secondo una precisa programmazione.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, le ossa sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata munita di apposito spazio ossario, in tal caso sono raccolte in cassette di zinco. Se invece il cadavere non risulta in condizioni tali da consentire la raccolta delle ossa, è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il relativo periodo di inumazione è fissato nel minimo di 5 anni. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato.

Art. 56 - Estumulazioni straordinarie

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 23/06/2014, n.70)

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo per la traslazione del feretro in altra tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero;

- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata o il suo trasporto in altro Cimitero.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione di cadaveri in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, in caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica Ambientale della A.S.S. o di un suo delegato.
5. Si consente l'estumulazione nei sepolcreti a cripta con autorizzazione all'estumulazione temporanea di salme, con espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 57 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie

1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio competente cura la stesura dello scadenziere delle concessioni dell'anno successivo.
2. Tale elenco sarà apposto all'Albo Cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo, sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio competente. Sulle sepolture in scadenza saranno esposti cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell'elenco all'Albo Cimiteriale.
3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.

Art. 58 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa vigente al momento della prestazione.
2. Le spese per l'assistenza sanitaria alle operazioni di esumazione e di estumulazione sono disciplinate dalla A.S.S. competente per territorio.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non sono soggette a tariffa.

Art. 59 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Art. 60 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli.
2. Il ricavato delle eventuali alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o gestione degli impianti Cimiteriali.
3. Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.
4. Le tombe sono in ogni caso nuovamente concesse.

CAPO VI

SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 61 – Sepolture a inumazione

1. Le sepolture ad inumazione possono accogliere solo un cadavere.
2. Se le sepolture avvengono in campo comune, possono essere installati solo cippi o croci di tipo unificato da parte del Comune come per i portafiori e portaritratti.
3. Sulle sepolture private a inumazione può essere autorizzata dal Comune, in luogo del cippo, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi dell'area di inumazione cordonata in pietra naturale, della misura massima di m. 1,00 x 2,00 con posa a secco.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, stesa su apposito modulo fornito dagli Uffici Comunali, firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copritomba. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia in scala 1:50 con i particolari delle decorazioni, degli accessori e l'indicazione dei materiali impiegati, nonché dell'epigrafe.
5. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,70. le piante ed arbusti di altezza maggiore sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombro, al taglio ed anche allo sradicamento a spese del concessionario.
6. È assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria diversa da quanto sopra prescritto.
7. Le fosse per le sepolture ad inumazione devono possedere le seguenti dimensioni minime:
 - per adulti lunghezza m. 2,20, larghezza m. 0,80, profondità m. 2,00;
 - per bambini fino a 10 anni lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, profondità m. 2,00;
 - ogni fossa deve distare almeno m. 0,50 da altre sepolture.

Art. 62 - Ornamentazioni di loculi

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 06/11/2009, n.141)

1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi sono di marmo bianco, o di altro colore in sintonia con il luogo di culto. Esse sono collocate esclusivamente dal Comune. La tariffa per la tumulazione in loculo è comprensiva della collocazione della lapide e delle prestazioni per la chiusura della sepoltura con muratura.
2. In caso di costruzione di nuovi loculi o ristrutturazione di quelli esistenti le lapidi saranno fornite esclusivamente dal Comune ed il relativo costo sarà compreso nel canone di concessione del loculo. I concessionari provvederanno a loro spese all'iscrizione epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.
3. Per i loculi esistenti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere, a pena di decaduta della concessione, deve essere fornita la lapide con incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.
4. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Le fascette di rivestimento non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno.
5. Sulle lapidi è altresì consentita l'esclusiva apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 63 - Sepolture interrate a cinque e dieci posti

1. La costruzione delle sepolture e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico previo parere, del competente servizio A.S.S. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
2. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decaduta della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
3. La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmato, oltre che da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto della sepoltura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e sezione) in scala 1:50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
4. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza di m. 1,50 da terra, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero. Non è consentita alcuna recinzione dell'area concessa.

Art. 64 - Cappelle private

1. La costruzione di cappelle private deve essere preventivamente autorizzata con le modalità e procedure già descritte all'articolo 63 - commi 1, 2 e 3, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere della commissione edilizia e del competente servizio della A.S.S. Il provvedimento abilitativo può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
2. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
3. La domanda deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio competente, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
4. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti firmati da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo Professionale, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare sia per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, che al loro spessore, ed ai collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:50. I disegni dovranno essere inoltre corredati dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.
5. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate e degli altari.
6. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o di altre opere di rilevante importanza decorativa.
7. L'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatorio anche per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle.
8. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza complessiva di m. 5,50, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 65 - Caratteristiche e dimensione delle sepolture

(*Modifiche apportate con delibera del C. C. del 23.05.2008, n. 46*)

(*Modifiche apportate con delibera del C. C. del 06/11/2009, n.141*)

(*Modifiche apportate con delibera del C.C. del 31.05.2010 n. 42*)

1. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.
2. I loculi a più piani sovrapposti e interrati, devono avere uno spazio esterno libero (vestibolo) per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini. La larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Le camere devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento.

3. Le dimensioni di ingombro delle sepolture a tumulazione non possono essere inferiori alle seguenti:

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| a) | tombe fino a 7 posti
di cui al massimo 2 fuori terra | misura di ingombro m. 2,00 x 2,50; |
| b) | tombe 14 posti
di cui al massimo 2 fuori terra | misura di ingombro m. 3,00 x 2,50; |
| c) | cappelle a 20 posti: misura di ingombro | m. 4,00 x 3,00; |
| d)- | <i>tombe a due o tre posti (solo in elevazione per una altezza massima di mt. 2,60 e senza monumentino)</i> | <i>m. 1,10 x 2,50;</i> |

4. È consentita la realizzazione di un ulteriore piano interrato di altezza minima m. 0,40 da utilizzare per ossari.

Art. 66 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Per le lapidi e i monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonchè l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 67 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che ad una sepoltura devono essere eseguiti lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato, ad eseguire entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza secondo quanto previsto dal successivo articolo 101.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio Cimiteriale su domanda dell'interessato. Per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe deve essere ottenuto specifico e formale provvedimento abilitativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 68 – Epigrafi

1. Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da epigrafe riportante almeno i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto), scritta secondo i dati risultanti dall'atto di morte.
2. Le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio, come eventuali citazioni di testi sacri.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombrate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
4. La modifica o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle generali disposizioni concernenti l'autorizzazione a compiere lavori in ambito cimiteriale.

Art. 69 – Piante ornamentali e addobbi floreali

1. Nelle tombe è consentita la messa a dimora di piante ornamentali nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.
2. Il Concessionario o suoi delegati, devono avere cura delle piante poste a dimora, rispettando i diritti delle sepolture vicine ed evitando di danneggiare i monumenti circostanti.
3. Il Responsabile del servizio Cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentano aspetto indecoroso.

Art. 70 – Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

1. Nel campo comune ad inumazione è mantenuta l'uniformità estetica delle sepolture.
2. Le sepolture in campo comune sono contrassegnate da cippo uniforme fornito e posto in opera dal Comune.
3. Non sono ammessi lavori che comportano movimenti di terra e piantumazione a delimitazione della fossa. È tuttavia concessa la posa di vasi a cura dei privati.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 71 – Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.
2. Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare. I visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa. Il Responsabile del Servizio può rilasciare permessi di entrata fuori orario per comprovati motivi.

Art. 72 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua o di vendita;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di invalidità, anche temporanea attestata dal competente Servizio A.S.S. e comportante difficoltà di deambulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
4. I mezzi di servizio occorrenti per trasporto all'interno del Cimitero dei materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali a passo d'uomo avendo cura di non cagionare danni a cose o persone, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri.

Art. 73 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti,
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.
 - g) danneggiare aiuole o alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari e salva la relativa autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 2 I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle aree immediatamente adiacenti al Cimitero.
- 3 Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 74 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 75 - Consegnna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture al custode del Cimitero. Il Responsabile del Servizio e gli addetti autorizzati possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 76 - Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VIII

PERSONALE DI SERVIZIO E REGISTRI

Art. 77 - Personale amministrativo

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è il Capo della Ripartizione cui risulta assegnato il servizio.
2. Il personale amministrativo svolge le mansioni di carattere gestionale a amministrativo previste nel presente regolamento.

Art. 78 - Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio concessioni cimiteriali e sotto vigilanza del Responsabile sono tenuti, per ciascuna tipologia di sepoltura, i registri per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. I registri costituiscono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune. I registri possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata per ogni sepoltura concessa la data di stipulazione del contratto, ogni modificaione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
e) l'elenco degli aventi diritto nominati dal titolare;
f) il canone di concessione versato e la data di pagamento;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

6. Il Responsabile dell’Ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l’elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali - Schedario dei defunti

1. Presso il Cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell’Ufficio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il numero progressivo;
 - b) la data del decesso;
 - c) nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto;
 - d) l’anno il giorno e l’ora dell’inumazione o della tumulazione;
 - e) la sepoltura e il numero d’ordine dell’autorizzazione per la sepoltura.
3. Presso il Cimitero è inoltre tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero Comunale. In ogni scheda sono riportati: le generalità del defunto e l’indicazione della sepoltura, con il numero identificativo.
4. Sia il registro che lo schedario possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

Art. 80 - Addetti al Servizio Cimitero

1. Sono compiti specifici degli addetti al servizio del Cimitero:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d’ingresso secondo l’orario stabilito;
 - b) esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico, un’assidua vigilanza all’ingresso, impedendo l’introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell’ingresso del Cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione, dell’obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
 - e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici Comunali;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - j) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
 - k) comporre i cadaveri;
 - l) tenere la pulizia della sala delle autopsie, di tutti i locali e di tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;

m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 59 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

Art. 81 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto al Cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - b) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza con obbligo di reperibilità;
 - d) astenersi dal fumare in servizio;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonchè degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
 - f) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.
4. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mancance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
5. Il personale addetto al Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82 - Tipologia delle sepolture in concessione

1. I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.
2. Tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale sono soggette a concessione da parte del Comune.
3. Nelle aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:
 - a) sepolture private per inumazione;
 - b) loculi;
 - c) tombe di famiglia;
 - d) cappelle private.
4. Sono oggetto di concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo comune.
5. Oltre alle sepolture, è soggetta a concessione l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.

Art. 83 - Contratto di Concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile del Servizio, su domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale, approvato dalla Giunta Comunale per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento d'ufficio viene emanato e il conseguente contratto stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori previsti dal tariffario.

Art. 84 - Onerosità della concessione

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone secondo gli importi stabiliti dal tariffario vigente al momento della richiesta.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla disponibilità della sepoltura.
3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto.
4. Gravano sul richiedente: l'imposta di bollo, di registro, e ogni altra spesa contrattuale accessoria prevista dalla vigente normativa.

Art. 85 - Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990;
2. La durata delle concessioni delle sepolture è la seguente:

– aree destinate alla sepoltura in campo comune	anni 10 (dieci);
– aree destinate alle sepolture private per inumazione	anni 30 (trenta);
– loculi	anni 40 (quaranta);
– aree per tombe di famiglia	anni 70 (settanta);
– aree per cappelle	anni 99 (novantanove);

3. La durata della concessione per l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie è di anni 50 (cinquanta).

Art. 86 - Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area riportato sul relativo atto di concessione, fatto comunque espresso richiamo al successivo articolo 99 e seguenti.

Art. 87 - Rinnovo della concessione

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 13/02/2015, n.27)

1. Le concessioni relative alle sepolture in campo comune non sono rinnovabili.
2. Le concessioni relative alle aree destinate alle sepolture private per inumazione, ai loculi, alle tombe di famiglia e alle cappelle private sono sempre rinnovabili per periodi pari alla metà della prima concessione.
3. I rinnovi sono soggetti al pagamento del 50% delle tariffe vigenti al momento della stipula della relativa concessione, tale pagamento potrà essere rateizzato in un numero massimo di 12 rate, ciascuna non inferiore a € 100,00, entro l'anno successivo alla scadenza della concessione.
4. non esistono concessioni perpetue.

Art. 88 - Mancata richiesta di rinnovo

1. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza.
2. In mancanza della richiesta di rinnovo della concessione e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune, applicando, se del caso, le disposizioni dell'art. 104.

Art. 89 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia e cappelle private

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 11/03/2014, n.36)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può anche successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
4. Può essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario, attraverso atto di donazione notarile e che non si individuano forme di lucro o interessi economici.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, o un incaricato che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
7. Quando risulti il disaccordo tra i familiari la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine e grado. In mancanza può disporre chiunque altro interessato.
8. In caso di controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 90 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente agli aventi diritto alla successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'articolo 98.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 99.
5. La qualità di erede è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000.

Art. 91 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 48, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 92 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle

1. I cadaveri depositi in tombe di famiglia e nelle cappelle private da almeno 30 anni possono essere estumulati a richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulati in ossario se completamente mineralizzate.
2. Il trattamento dei cadaveri segue in questo caso, le procedure di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 93 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità

1. Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla Comunità o all'Ente.

Art. 94 - Cenotafi e lapidi murarie

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà prevedere un'area destinata all'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.
2. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa o un cenotafio nel luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario vigente al momento della domanda.
3. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
4. Per l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 66, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

Art. 95 - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme tutte, attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

Art. 96 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 06/11/2009, n.141)

1. L'assegnazione delle aree o sepolture disponibili avviene osservando come criterio della priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione delle domande di concessione.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commercializzabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
3. La concessione di loculi avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
4. In presenza di quantità adeguata di loculi disponibili, rispetto al fabbisogno accertato, determinata con delibera di Giunta Municipale, su parere del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la concessione può essere effettuata, in deroga al comma 3, a persone ancora in vita che abbiano superato il 70° anno di età o sono parenti di primo grado delle salme sepolte nei loculi limitrofi.
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. *Il loculo che a seguito di estumulazione si rende disponibile, sarà assegnato per la sepoltura della salma di chi decede e non è nominato quale avente diritto alla tumulazione in sepolcreto privato. L'assegnazione del loculo resosi disponibile potrà avvenire dopo che*

siano trascorse 48 ore decorrenti dalle ore 24,00 del giorno in cui avviene l'estumulazione;

6. bis “ Qualora allo scadere delle 48 ore non vi sono salme da tumulare nel loculo, l’Ufficio procederà ad assegnare lo stesso al 1° degli aventi diritto secondo l’elenco già predisposto “.

7. La salma di chi è nominato quale avente diritto in sepolcreto privato e che sia tumulata in loculo, entro 30 giorni dall’avvenuto collaudo finale del sepolcreto, deve essere traslata dal loculo al sepolcreto. Decorso detto termine la traslazione, previo avviso ed assegnazione di ulteriore termine perentorio di giorni 15, sarà eseguita d’Ufficio e tutte le spese relative saranno addebitate ai familiari;

8. I resti mortali di chi è deceduto da oltre 30 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, su richiesta del coniuge e in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, possono essere deposti in cassette ossario da depositare nello stesso loculo e quest’ultimo potrà essere riassegnato, mediante una nuova concessione, a parente in linea retta fino al IV grado.

Art. 97 - Deroghe speciali alla sepoltura

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può assegnare la sepoltura nel Cimitero in casi particolari a persone particolarmente eminenti o meritevoli nei confronti del Comune di Niscemi.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 98 – Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, o nell’ossario-cinerario comune, a norma del regolamento.

Art. 99 – Rinuncia

(Modifiche apportate con delibera del C. C. del 23/06/2014, n.69)

1. La concessione in uso di sepoltura può essere in ogni tempo rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da loculo o sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, costituisce rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
4. La rinuncia non consente permute o scambi di sepoltura.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, semprechè non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.
7. E' consentito il rimborso dell' 80% del canone nel caso in cui sull'area non siano state realizzate opere di trasformazione, non sia stata effettuata alcuna tumulazione e non siano trascorsi cinque anni dal pagamento, sempre che non sia intervenuta la decadenza;
8. E' consentito altresì il rimborso dell'80% del valore dei manufatti eventualmente realizzati, sempreche' non debbano essere demoliti a cura e spese del concessionario se inutilizzabili o pericolanti, successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo concessionario. La stima dei manufatti sarà eseguita a cura dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 100 – Revoca

1. È in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificaione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
3. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepoltura interessate per lo stesso periodo.

Art. 101 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, nei seguenti casi:
 - a) Quando il loculo o la sepoltura individuale non sia stata occupata dal cadavere, per il quale era stato richiesto, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo III Capo VI, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini;

- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 67;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile dei servizi pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti d), e) ed f) del precedente comma, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La decadenza comporta l'estinzione della concessione.
5. Per la decadenza della concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, semprechè non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.

Art. 102 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune, in ossario comune-cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo V.

Art. 103 - Estinzione per soppressione del Cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 104 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

- 1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
- 2. Quanto posto sulle sepolture ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.
- 3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme che precedono.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 105 - Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione ripetuta del presente regolamento, costituisce motivo di risoluzione contrattuale in danno all'appaltatore.

Art. 106 - Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 107 - Registro Imprese

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del Cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro delle imprese tenuto dall'ufficio competente.
2. L'iscrizione nel registro è un atto dovuto, a condizioni che, le imprese interessate allegino alla domanda i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) polizza assicurativa di cui all'articolo 109.
6. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è disponibile presso l'ufficio competente che annualmente lo aggiorna e revisiona.

Art. 108 - Sospensione e cancellazione dal registro

1. In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato dell'ufficio competente, viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.
2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 109 - Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. L'iscrizione nel registro è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma precedente, i cui massimali sono fissati periodicamente dalla Giunta Comunale con l'approvazione delle tariffe cimiteriali.

Art. 110 – Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque eticamente scorrette o censurabili.

Art. 111 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. E' vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa per i lavori essendone ammessa la sola posa in opera. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc., devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
2. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc,) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi, o di sospensione dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato dagli attrezzi, macchinari d'opera e dai cumuli di materiali. Lo spazio assegnato deve essere recintato a regola d'arte, con tavole in legno, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
4. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri e per l'occupazione di spazi attigui è dovuto il corrispettivo forfetario determinato dal tariffario vigente.

Art. 112 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 113 - Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali possono transitare solo veicoli muniti di ruote gommate, aventi larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonature e quanto altro.

Art. 114 - Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 115 - Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
3. Nei dieci giorni precedenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 116 - Vigilanza e collaudo delle opere

1. Per l'osservanza delle finalità perseguitate dalla legge e dal Regolamento, il personale del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati impartendo le opportune disposizioni o avanzando contestazioni.
2. Il collaudo delle tombe e delle cappelle avviene in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari, con spese totalmente a carico del concessionario.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'inizio ed il termine dei lavori, nonchè il verificarsi di qualsiasi altro evento che possa influire sull'ordinato e corretto mantenimento ed uso del Cimitero.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 117 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso Parrocchie ed Enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi del cadavere;
2. Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per la vendita dei feretri ed degli altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 118 – Divieti

1. E' fatto esplicito divieto alle imprese:
 - a) di eseguire la chiusura del feretro senza l'autorizzazione del medico necroscopo;
 - b) di eseguire trasporti funebri senza la prescritta autorizzazione;
 - c) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - d) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - f) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 119 - Sanzioni per le imprese

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, o non osservanza delle Ordinanze Sindacali, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici Comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.
2. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Niscemi e interdizione ad operare nel territorio comunale per un minimo di anni tre.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 120 - Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 32 in data 26 febbraio 1953 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 121 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del T.U. sulle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le singole disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili o regolanti il caso specifico.
3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, si applicano tutte le norme del Regolamento organico del personale dipendente del Comune e del regolamento degli Uffici e dei Servizi se non incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 122 – Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse

(Modifiche apportate con delibera del 24.01.2006, n. 2 della Commissione Straordinaria in sostituzione del C. C.)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. In considerazione della grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno comune e non essendo possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero, le concessioni perpetue e quelle di durata superiore alle previsioni dell'art. 85, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono trasformate in concessioni a tempo determinato con durata pari a quella prevista dal citato art. 85. *Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sono trasformate in concessioni a tempo determinato con durata pari a quella prevista dal citato art. 85 solo quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.*

Art. 123 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167.
2. La predisposizione degli strumenti tecnici per la piena applicazione del presente regolamento, dovrà avvenire entro un anno dall'approvazione dello stesso.

Art. 124 - Deroghe speciali alla durata delle concessioni

(Art. introdotto con delibera del 24.01.2006, n. 2 della Commissione Straordinaria in sostituzione del C. C.)

La Giunta Comunale può assegnare scadenze diverse da quelle previste dall'art. 85 in casi particolari a sepolcreti di persone particolarmente eminenti o meritevoli nei confronti del Comune di Niscemi.-